

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 20

Adunanza 4 giugno 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI -  
VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI  
COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 343 – 22906/2013.

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Luserna San Giovanni:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 47-10770 del 27 gennaio 1987, modificato con successive Varianti approvate con deliberazioni G.R. n. 54-31995 del 10 novembre 1994 e n. 30-15432 del 23 dicembre 1996;
- ha approvato dodici Varianti parziali ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 22 aprile 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.I. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 23 aprile 2013 (pervenuta il 06/05/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (Prat. n. 028/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 6.858 abitanti nel 1971, 7.444 abitanti nel 1981, 8.054 abitanti nel 1991, 7.854 abitanti nel 2001 e 7.531 abitanti nel 2011, dati che confermano un trend demografico 1971/2011 in incremento del 9,0% circa;
- superficie territoriale di 1.774 ettari, dei quali poco più di un ettaro di pianura, 23 ettari di collina e 1.749 ettari di montagna (pari al 98,6%); 356 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%, 453 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e circa 965 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Il territorio è interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 936 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 17 denominato "Val Pellice" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- è individuato dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 quale Polo locale extrametropolitano, al quale appartengono i centri "locali" che dispongono di un'offerta diversificata di servizi con raggio d'influenza prevalente verso l'AMT;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 161 e n. 163;
  - è attraversato dalla Ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice ed è presente una Stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Pellice;
  - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Angrogna, Comba Traversero, Rio Luserna;
  - il Comune è classificato sismico *-classe 2-* ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 e s.m.i. e in classe 3S dalla recente D.G.R. n. 4-3084 del 13 dicembre 2011 di recepimento della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 "Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese" come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio 3519 del 28 aprile 2006;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 22 aprile 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare il P.R.G.I. vigente risalente agli anni '90 al fine di recepire una proposta di riqualificazione di un ambito, in attesa della prossima adozione del nuovo P.R.G.C. da parte dell'Amministrazione Comunale. La variazione proposta consiste:

- cambio di destinazione urbanistica di un'area posta in Frazione Luserna, ricadente all'interno della Zona di Piano A9, avente superficie di 1.007 mq da "aree per attrezzature e servizi sociali" a "residenziale" al fine di insediare una attività ricettiva; attività quest'ultima ammessa dal P.R.G. vigente nel tessuto consolidato;
- cambio di destinazione d'uso di un'area posta in fregio a quella del punto che precede di superficie pari a mq 4.343 mq, da "scuola materna e asilo nido" a "parco, gioco e sport", finalizzata a formalizzare lo stato di fatto, ovvero la presenza di un parco pubblico a fronte di una previsione di progetto inattuata e non più realizzabile e necessaria;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 come modificato dalla recente L.R. 3/2013 e la compatibilità con

il Piano di Zonizzazione Acustica. Le modifiche proposte non variano le condizioni di rischio idrogeologico (il Comune non è adeguato al PAI ma ha compiuto gli studi necessari nel corso della predisposizione del Nuovo Piano e condiviso il quadro del dissesto con la Regione Piemonte).

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. 16 del 22 aprile 2013 di adozione della Variante “ ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. 16 del 22 aprile 2013 di adozione della Variante al P.R.G.I. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell'articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell'articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell'articolo 50 “Difesa del suolo”;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/06/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 15/05/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come

modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.I. del Comune di Luserna San Giovanni, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 22 aprile 2013, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell’articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell’articolo 50 “Difesa del suolo”;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Luserna San Giovanni la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta